

Il Presidente

Decreto legge n. 143/2018: Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (A.C. 1478 Decreto legge governo).

OSSERVAZIONI

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

Innanzitutto grazie per l'invito e per l'attenzione che ci viene dimostrata nei confronti dei piccoli comuni salvaguardando la loro autonomia, riconoscendo e rivalutando l'importante ruolo che ciascuno di loro svolge sul territorio nazionale. Primo importante segnale: il decreto milleproroghe, ora legge, che dà l'addio definitivo all'obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni fino a 5000 abitanti.

Ciò premesso come atto dovuto, relativamente al Decreto oggetto di audizione, come Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia, ANPCI, nel condividere in linea generale le nuove disposizioni, in quanto innovative e migliorative rispetto alla precedente normativa, con spirito collaborativo e propositivo, formuliamo le seguenti considerazioni:

Articolo 1

Comma 1

Lettera a) viene riportata la seguente dicitura: all'articolo 3, comma 1, le parole "presso la rimessa" sono sostituite dalle seguenti: "presso la **sede** o la rimessa";

Lettera b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: "La **sede operativa** del vettore ".

A tale proposito si chiede il seguente chiarimento: i due termini (**sede** di cui alla lettera a) e (**sede operativa** di cui alla lettera b) **sono equivalenti? Si ritiene opportuno specificare meglio.**

Lettera b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La sede operativa del vettore..... E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana.....2019."

Si propone il seguente emendamento:

Dopo le parole:

« 3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione».

Sopprimere le parole: "È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.»

Motivazione

L'emendamento proposto mira a scongiurare il rischio di desertificare il servizio nel territorio del piccolo comune che ha rilasciato l'autorizzazione; mentre si condivide il fatto di consentire più rimesse, specialmente nei comuni più estesi e abitati (vedi grandi città e città metropolitane).

Lettera d) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4,.....con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Si osserva che tale disposizione rappresenta un limite in quanto non consente il servizio in caso di lunghi tragitti in fase di rientro, favorendo i tassisti a scapito degli operatori NCC.

Lettera d) 4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso ...nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso. ».

Si propone il seguente emendamento:

"4-ter. Prima delle parole "è in ogni caso consentita...." **sopprimere le parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3"**.

Motivazione

Con tale formulazione scaturisce una palese contraddizione con l'articolo 11, comma 3, in quanto lo stesso prevede tale possibilità solo in assenza dei servizi taxi in loco.

Roma, 15.01.2019

Elvino Del Bene
Presidente ANPCI Regione Marche